

Publicato il 09/04/2022

N. 00421/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00413/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2022, proposto da

2i Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Renna, Nicola Sabbini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mauro Renna in Milano, viale Bianca Maria 45;

contro

Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

Sgr Servizi S.p.A., Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – Csea,
Manuele Moroni, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione dell'ARERA 21 dicembre 2021 n. 603/2021/R/com recante « Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell'Autorità 569/2018/R/com in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni », e del relativo “Allegato A - Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”, pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021;
- della deliberazione dell'ARERA 21 dicembre 2021 604/2021/R/com recante « Attuazione delle disposizioni della legge n. 205/2017 in materia di prescrizione biennale in relazione alle partite di settlement dell'energia elettrica e del gas naturale e integrazione degli obblighi informativi a carico delle imprese di distribuzione », pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 23 dicembre 2021, nella parte in cui estende anche ai clienti non ricadenti nel perimetro dei clienti meritevoli di tutela rafforzata le disposizioni in materia di obblighi informativi delle imprese di distribuzione di cui agli artt. 5 e 6, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 603/2021/R/com;
- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, consequenziale o di esecuzione rispetto agli atti impugnati, ivi compreso il chiarimento dell'ARERA pubblicato in data 13.12.2021, la deliberazione del 26 ottobre 2021 455/2021/R/com, pubblicata il 29 ottobre 2021, e il

documento per la consultazione del 26 ottobre 2021 457/2021/R/com».

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, in via preliminare, che la relazione depositata da Arera, in adempimento all'ordinanza del Tribunale n. 376/2022, non esprime un'interpretazione univoca della delibera impugnata;

Considerato che, nel corso della discussione in camera di consiglio, i difensori della ricorrente hanno delimitato l'attualità delle esigenze cautelari, riferendole alla disciplina transitoria dettata dall'art. 6.4 dell'allegato A alla delibera n. 603/2021;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare limitatamente alla sospensione dell'art. 6.4 della delibera citata, per le ragioni che seguono:

- la norma pone a carico dei distributori l'obbligo di fornire informazioni in ordine alla "ricorrenza di documentate circostanze ostative all'accoglimento della eccezione di prescrizione del cliente finale",

precisandone il “riferimento normativo” e fornendo una “rappresentazione dettagliata, puntuale ed esaustiva delle presunte cause ostative”;

- si tratta di informazioni che, da un lato, eccedono le risultanze fattuali riscontrabili nell’esercizio dei servizi di distribuzione e di misura, dall’altro, impongono al distributore valutazioni e qualificazioni giuridiche in ordine alla sussistenza di cause ostative alla maturazione della prescrizione, che parimenti non paiono riconducibili al contenuto proprio dei servizi assegnati ai distributori;

- non solo, la norma sembra idonea ad incidere sul regime generale della prescrizione e dell’onere della prova, modificandolo, ma tali istituti non sono oggetto del potere regolatorio dell’Autorità nella materia di cui si tratta;

- ciò emerge considerando che incombe sul distributore l’obbligo di riscontrare la sussistenza di eventuali cause ostative alla prescrizione riferibili al cliente finale, che, però, ineriscono allo specifico rapporto contrattuale tra venditore e cliente, cui il distributore è estraneo, anche per ciò che attiene all’onere della prova;

- similmente, incide sul regime della prescrizione - che esorbita dai poteri di Arera - l’introduzione del meccanismo presuntivo in forza del quale se il distributore non fornisce “il suddetto riscontro nei tempi e termini indicati si ritiene non sussistano cause ostative alla eccezione di prescrizione”;

- sotto altro profilo, la previsione di un termine di 7 giorni non sembra ragionevole, a fronte della complessità delle circostanze da comunicare e delle valutazioni giuridiche che la norma sembra imporre al distributore, specie considerando il meccanismo presuntivo correlato al decorso

termine;

- più in generale, seppure il dovere di trasparenza giustifica la comunicazione al venditore delle circostanze di fatto riscontrate nel corso del servizio di distribuzione e di misura, resta fermo che tale dovere non può trasformarsi nell'imposizione di obblighi che nella sostanza modificano la distribuzione dell'onere della prova in punto di estinzione del credito per prescrizione e deduzione di cause ostative alla maturazione della stessa, modificazione cui si correla anche un meccanismo presuntivo incidente sul regime della prescrizione, che esorbita i poteri di cui è investita Arera;

Ritenuto, pertanto, che l'art. 6.4 debba essere sospeso, sia nella parte in cui impone obblighi informativi che esorbitano dalla comunicazione delle circostanze di fatto riscontrate nell'esercizio dei servizi di distribuzione e di misura, sia nella parte in cui introduce un meccanismo presuntivo in ordine all'insussistenza di cause ostative all'eccezione di prescrizione, sia, infine, nella parte in cui prevede un termine di 7 giorni per l'assolvimento dell'obbligo, per di più correlando al suo decorso l'attivazione della presunzione indicata;

Ritenuto che la complessità delle questioni trattate consente di compensare tra le parti le spese della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima)

Accoglie la domanda cautelare presentata dalla ricorrente e per l'effetto:

1) sospende l'art. 6.4 dell'allegato A alla delibera n. 603/2021, nei limiti di quanto esposto in motivazione;

2) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 1° dicembre 2022, ad ore di rito;

3) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Fabrizio Fornataro

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano

IL SEGRETARIO